



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 582 del 14/11/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 523 del 14/11/2025

**MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI
IN VIA TOMMASO GUERRA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Determina Dirigenziale N. **2025 del 24/12/2024**, con la quale si aggiudicano i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA CAMERA MORTUARIA CUP E87H24001650004 – CIG B4FE44834A”**, alla ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.**, con sede legale in Cesena (FC – 47522), Via Romea 600, P.IVA 00843310400, che dovrà intervenire in via Tommaso Guerra, Cervia (RA);

Visto il programma dei lavori e la ripresa degli stessi, che prevede la necessità di occupare parte di strada su VIA TOMMASO GUERRA, CERVIA (RA), in corrispondenza dei lavori sopracitati, **dal 17/11/2025 al 13/12/2025**;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che VIA TOMMASO GUERRA è classificata dal PUT come viabilità di scorrimento;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

in corrispondenza dei lavori non è possibile consentire la circolazione dei pedoni e dei veicoli;

- le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con le regolamentazioni della circolazione esistenti e si rende opportuno adottare le regolamentazioni temporanee dettate dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e traffico in base a quanto dettato dall'Articolo 7 del D.L.vo 285 del 30.04.92 “Codice della Strada”;
- nel periodo di esecuzione dei lavori, per cause legate all'andamento delle lavorazioni, ai periodi di lavorazione o al maltempo, ci potrebbero essere momenti in cui non si rende necessaria l'applicazione di alcuna regolamentazione temporanea, pertanto occorre che **la presente ordinanza produca i propri effetti**, in merito alla regolazione della viabilità, **solo dal momento in cui è esposta la segnaletica**, come peraltro disposto dalle normative vigenti in materia;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre

2012 n. 190;

2. Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
3. DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, Art. 7, comma1, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3;

Vista la proposta del Servizio Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture presentata in data 14/11/2025;

Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

Visti:

- l'art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea su **VIA TOMMASO GUERRA, CERVIA (RA)**, dal giorno **17/11/2025 al giorno 13/12/2025**, per un tratto stradale, in corrispondenza dei lavori, su Via Tommaso Guerra:

DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione di lavori che per loro natura o per tecniche di lavorazione esigono la occupazione totale o parziale delle carreggiate;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

E' fatta eccezione ai mezzi della Ditta, di soccorso, di pronto intervento, funebri e delle Forze dell'Ordine;

- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente.

DISPONE

a) **Che la ditta esecutrice dei lavori provveda**, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;

b) **Che la ditta esecutrice provveda** alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere. Al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;

L'apposita segnaletica stradale, installata al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficiente distanza, con ogni condizione meteorologica;

- d) I segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del DPR n.495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica permanente;
- e) Le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'ordinanza e al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
- f) **Che la presente Ordinanza** sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate